

Imprese al saldo 2025, in giugno. È lì che il contribuente deve verificare il limite di cumulo

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

L'Ires premiale va al fotofinish

È cumulabile con gli altri incentivi, entro il costo sostenuto

DI FRANCESCO LEONE

L'res premiale, cumulabile con altri incentivi entro il limite del costo sostenuto. La disciplina dell'Ires premiale ammette, in linea generale, il cumulo con altre agevolazioni sugli investimenti. Tale possibilità, tuttavia, incontra un limite preciso: il risparmio complessivo d'imposta garantito dall'adesione all'Ires premiale non può eccedere il costo degli investimenti effettivamente rimasto a carico dell'impresa, da determinarsi al netto di contributi e sovvenzioni che finanziano le medesime spese. I contribuenti che intendono accedere al beneficio e rispettano le numerose condizioni previste dalla normativa dovranno verificare tale limite già in sede di versamento del saldo Ires 2025, previsto per il prossimo mese di giugno. Il superamento del tetto massimo dovrà essere poi segnalato nel successivo modello dichiarativo successivo.

Il decreto attuativo dello scorso anno aveva confermato, in via generale, la cumulabilità dell'Ires premiale con gli altri incentivi aventi ad oggetto i medesimi investimenti (art. 12, dm 8/8/2025). Nella relazione illustrativa al dm si richiama espressamente il cumulo con i crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0. Non sono invece richiamati gli incentivi di natura extrafiscale: in questi casi, l'ammissibilità del cumulo va verificata direttamente nelle singole discipline agevolative. Al di là delle indicazioni fornite nella citata relazione, l'Ires premiale è cumulabile con gli altri incentivi fiscali. Si ricorda, ad esempio, il possibile cumulo che può manifestarsi con il credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, con riferimento ad

investimenti che concorrono (tramite la quota di ammortamento) anche ai fini di detta ultima agevolazione. Per gli investimenti effettuati, ai sensi dell'articolo 109 del Tuir, tra il 1° gennaio 2026 e il 31 ottobre 2026 (termine ultime per effettuare gli investimenti rilevanti ai fini dell'Ires premiale), l'Ires premiale si cumula anche con l'iper-ammortamento.

Dopo aver consentito il cumulo, la norma pone un limite quantitativo: il risparmio d'imposta derivante dall'Ires premiale non può eccedere il costo degli investimenti agevolabili rimasto effettivamente a carico dell'impresa, cioè il costo al netto di ogni altro contributo o sovvenzione che finanziano gli stessi costi. L'Ires premiale non opera quindi come incentivo legato in via principale al reddito imponibile delle imprese "virtuose" (che reinvestono gli utili in beni strumentali e in occupazione), ma si pone come un incentivo diretto agli investimenti in beni strumentali.

L'investimento, cioè, non è più soltanto una condizione di accesso, ma diventa il parametro che misura l'intensità massima del beneficio. Seguendo la logica di detta limitazione quantitativa (benefici complessivamente spettanti non superiori alla spesa sostenuta), il costo a cui parametrare l'intensità dell'incentivo è quello sostenuto per gli investimenti minimi (e necessari) per accedere all'Ires premiale e non a quelli, cioè, effettivamente realizzati dal beneficiario nell'arco temporale di riferimento.

Qualora gli investimenti fruiscano esclusivamente dell'Ires premiale, il limite al beneficio si manifesta nell'ipotesi in cui il reddito imponibile del

2025 superi di oltre 25 volte l'ammontare dei costi degli investimenti rilevanti. Ipotizzando che per accedere all'Ires premiale fosse stato necessario un investimento di un milione, il risparmio IRES ammesso non può superare detto importo e ciò si verificherebbe solo qualora il reddito imponibile 2025 fosse pari a 25 milioni (4% di 25 milioni è pari, infatti, a un milione). In presenza di altri incentivi/sovvenzioni, la verifica del limite si appalesa più articolata. Nell'esempio ipotizzato, se lo stesso investimento avesse fruito anche del credito Transizione 4.0 (credito d'imposta pari 200 mila, 20% di un milione), l'importo massimo di risparmio Ires possibile si ridurrebbe a 800 mila, pari al costo effettivamente rimasto a carico dell'impresa (1 milione al netto del credito d'imposta). In tal caso, l'impresa deve ridimensionare l'Ires premiale spettante, mantenendo il credito d'imposta che tuttavia dovrà essere anch'esso rivisto per tener conto dell'effetto fiscale dovuta alla non concorrenza alla formazione del reddito e dell'IRAP. Se, invece, l'impresa avesse maturato un reddito imponibile 2025 inferiore a 25 milioni, si ipotizzi 10 milioni, l'Ires premiale spettante sarebbe pari a 400 mila (4% di 10 milioni) con un tetto di beneficio che resta pari al costo degli investimenti, cioè 1 milione, che non sarebbe superato anche fruendo del credito Transizione 4.0.

— Riproduzione riservata —

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - S.30527 - L.1747 - T.1746

